



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Siena, data della firma digitale

Classificazione: VII/11

N. allegati: 0

Alle Direttrici/Ai Direttori di Dipartimento
A tutto il Personale docente

Oggetto: novità in materia di maternità, paternità, congedo parentale e di equilibrio tra attività professionale e vita familiare - D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105

Gentili Docenti,

con il recente Decreto indicato in oggetto, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, sono state introdotte alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale ed è stato modificato il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di genitorialità).

Di seguito si forniscono le prime indicazioni rilevanti ai fini della fruizione del diritto e del riconoscimento delle relative indennità.

1. Congedo di paternità obbligatorio

L'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 105/2022 introduce l'art. 27-bis al Capo IV del D. Lgs. n. 151/2001, che disciplina il "Congedo di paternità obbligatorio"¹.

Il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo di **10 giorni lavorativi** (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va *dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita*. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice².

Il padre deve comunicare in forma scritta i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio - con un anticipo non minore di cinque giorni - utilizzando il modulo rintracciabile alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-docente>

¹ Lo stesso art. 2, c. 1, alla lett. d), rinomina come "Congedo di paternità alternativo" il congedo di cui all'art. 28 del T.U., la cui disciplina è rimasta immutata.

² I giorni di congedo di paternità obbligatorio sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del T.U.



Ai sensi del novellato art. 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione³.

2. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

L'art. 2, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell'art. 34 del T.U.⁴

Alla luce del nuovo testo normativo i **periodi indennizzabili** di congedo parentale, sono i seguenti:

- alla **madre**, fino al **dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- al **padre**, fino al **dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, *in alternativa tra loro*, ad un **ulteriore** periodo indennizzabile della durata complessiva di **3 mesi**, per un **periodo massimo complessivo** indennizzabile tra i genitori di **9 mesi** (e non più 6 mesi).

Durante i suddetti periodi il citato art. 34 prevede che venga corrisposta un'indennità d'importo pari al 30 per cento della retribuzione.

Tuttavia, poiché l'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 151/2001 fa salve "le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione", durante il predetto periodo può trovare applicazione il trattamento economico per il congedo straordinario previsto dall' art. 37 del DPR n.3/1957 in quanto norma più favorevole.

Pertanto, se nell'anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3.

Per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale per anno solare, e nel rispetto delle modalità e limiti di durata di indennizzabilità del congedo sopra descritti, a ciascun genitore spetta una retribuzione ridotta al 30%.

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Restano, invece, immutati i **limiti massimi di congedo parentale individuali e di entrambi i genitori** previsti dall'art. 32 del T.U. ossia:

- la **madre** può fruire di massimo **6 mesi** di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

³ Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, commi da 2 a 7, e dell'art. 23 del T.U.; il trattamento previdenziale è quello previsto dall'art. 25 del T.U.

⁴ Art. 34, comma 1: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione".



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

- il **padre** può fruire di massimo **6 mesi** (elevabili a **7 mesi** nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- **entrambi i genitori** possono fruire, *complessivamente*, di massimo **10 mesi** di congedo parentale (elevabili a **11 mesi** nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al **genitore solo**, sono riconosciuti **11 mesi** (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui **9 mesi** (e non più 6 mesi) sono **indennizzabili** al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

La Responsabile della Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario
Raffaella Antonia De Rosas

La Responsabile dell'Ufficio personale docente
Maria Rita Sbardella



SCHEMA RIEPILOGATIVO

<p>Congedo di paternità obbligatorio (art. 2, c. 1, lett. C del D.Lgs. n. 105/2022)</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Astensione dal lavoro per 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%.▪ Non frazionabile ad ore e fruibile anche in via non continuativa▪ Fruibile dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi▪ Utilizzabile anche durante il congedo di maternità della madre▪ In caso di parto plurimo la durata è aumentata a 20 giorni lavorativi▪ Da richiedere con domanda scritta e preavviso di almeno 5 giorni.
<p>Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti (art. 2, c. 1, lett. II del D.Lgs n. 105/2022)</p> <p>➤ per figli fino ai 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento</p>	<p><u>MASSIMALI</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ ciascun genitore: può fruire fino a 6 mesi di congedo per ogni figlio.▪ entrambi i genitori: possono usufruire fino a 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11 mesi, nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).▪ in caso di genitore unico è riconosciuta la fruibilità fino a 11 mesi <p><u>INDENNITÀ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ ciascun genitore ha un periodo indennizzabile di 3 mesi;▪ entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi;▪ al genitore unico, spetta un periodo indennizzabile di 9 mesi <p>Durante i suddetti periodi (per un massimo di 9 mesi complessivi) è corrisposta un'indennità pari al 30% della retribuzione, fatta salva la possibilità di fruire delle "norme sul congedo straordinario" (<i>articolo 37 del DPR. 10 gennaio 1957, n. 3</i>) per massimo 45 giorni per anno solare", con retribuiti al 100% ad esclusione del primo giorno ridotto di 1/3.</p> <p>In caso di utilizzo di periodi oltre ai 9 mesi complessivi, il congedo parentale è senza retribuzione.</p>